



Roma, 10/05/2024

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400004908/AG
Oggetto: Legge 56/2024 conversione DL 19/2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Circolare n. 14931
Sito sì
9.4
Ifo sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito in legge il Decreto PNRR

Riferimenti: Legge 29 aprile 2024, n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ([GU Serie Generale n.100 del 30-04-2024 - Suppl. Ordinario n. 19](#))

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. 19/2024 (c.d. decreto PNRR- [clicca qui](#)) e si illustrano in sintesi le disposizioni di principale interesse per il settore.

Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale (Art. 42)

La disposizione introduce una serie di modifiche all'art. 12 del D.L. n. 179 del 2012 in materia di Misure urgenti per la crescita del Paese (L. n. 221/2012) al fine di potenziare le competenze dell'Agenas, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari (Art. 43)

E' prevista l'adozione, al fine di assicurare l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, in attuazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 componente 2 progetto 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, elaborazione, l'analisi dei dati", di un apposito decreto del Ministro della salute al fine di individuare le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, conformemente alle specifiche tecniche europee e internazionali.

Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(Art. 44 quater)

L'articolo interviene sulla disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari (tra cui i farmacisti) in corso di specializzazione, contenuta nell'art. 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), prevedendo una serie di modifiche, tra cui si evidenziano le seguenti:

- è fissata al **31 dicembre 2026** la scadenza, per la facoltà di assunzione – attualmente senza termine - degli specializzandi che risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative (art. 44 quater, comma 1, lett. a);
- è specificato che la previsione vigente, secondo cui il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, vale anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse (art. 44 quater, comma 1, lettera b).

* * * * *

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)